



Procedura per la gestione delle segnalazioni cd. whistleblowing

Decreto Legislativo n. 24/2023

Titolo	Procedura per la gestione delle segnalazioni		
Emesso da	EURMODA S.P.A.		
Approvato da	Consiglio di Amministrazione		
Revisione	1	Data revisione	01/12/2025

Sommario

1.	Finalità	3
2.	Definizioni	3
3.	Campo di applicazione.....	5
4.	Contenuto della Segnalazione	7
5.	Segnalazione interna	7
5.1.	Gestore delle segnalazioni	8
5.2.	Conflitto di interessi.....	8
5.3.	Segnalazione a persona diversa dal Gestore delle segnalazioni	8
5.4.	Segnalazione anonima.....	8
5.5.	Modalità di segnalazione.....	9
5.6.	Analisi della segnalazione	9
5.7.	Gestione della segnalazione	10
6.	Segnalazione esterna, Divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità	11
7.	Tutele e misure di sostegno	12
7.1.	Tutela della riservatezza	13
7.2.	Soggetti protetti dalle ritorsioni	13
7.3.	Tutela dalle ritorsioni	14
7.4.	Presupposti per la protezione.....	15
7.5.	Misure a sostegno dei Segnalanti	15
8.	Trattamento dei dati personali.....	15
9.	Responsabilità della Persona segnalante	16
10.	Conseguenze della Segnalazione	16
11.	Decorrenza e Pubblicità	16

1. Finalità

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare, da un lato, le modalità attraverso le quali effettuare la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità di **EURMODA S.P.A.** (di seguito anche "Società"); dall'altro, le modalità di gestione, da parte del soggetto a tal fine incaricato, del canale interno di segnalazione.

In particolare, con il presente documento si intendono illustrare: i canali, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne, nonché le indicazioni operative che il segnalante deve osservare per presentarle; le tutele riservate al segnalante, così come le responsabilità in cui lo stesso potrebbe incorrere in caso di segnalazioni rivelatesi false o infondate; le misure previste a protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella segnalazione; le istruzioni utili a garantire la massima riservatezza del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, della persona coinvolta, di qualsiasi altro comunque menzionato e di eventuali facilitatori, nonché ad assicurare la più ampia efficacia dello strumento.

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche "Decreto") e riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

2. Definizioni

Ai termini indicati nel presente documento con l'iniziale maiuscola deve attribuirsi il significato di seguito indicato:

Gestore delle segnalazioni: il soggetto, interno od esterno, formalmente incaricato della gestione del canale di Segnalazione.

Contesto Lavorativo: il rapporto di lavoro o di collaborazione tra la Persona Segnalante e la Società, presente o passato, nell'ambito del quale, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, la persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e per cui potrebbe subire ritorsioni nel caso di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia alle autorità competenti.

Divulgazione Pubblica: ogni comportamento idoneo a rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: la persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Informazioni sulle Violazioni: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione della Società, nonché elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni.

Persona Coinvolta e/o Menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, interna o esterna, ovvero nella Divulgazione Pubblica a cui la Persona Segnalante attribuisce la commissione della Violazione oggetto della Segnalazione o della Divulgazione Pubblica o comunque implicata nella suddetta Violazione.

Persona Segnalante o Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo. In particolare, sono legittimati ad effettuare le Segnalazioni i soggetti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- lavoratori subordinati a tempo determinato o a tempo indeterminato, part-time o full time;
- lavoratori con contratto di lavoro intermittente o job on call;
- dipendenti di agenzie per il lavoro ovvero dipendenti in somministrazione;
- apprendisti;
- prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, lavoratori con collaborazioni organizzate dal committente;
- rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c., ossia rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti o consulenti;
- volontari o tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ed anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione, denuncia o divulgazione di una violazione comporta la tutela dei soggetti su cui sopra:

- quando il rapporto giuridico con la Società è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con la Società se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto.

Riscontro: comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia della Violazione alle autorità e che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla Persona Segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma.

Segnalazione: la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni, scritta o orale, resa secondo i canali di seguito descritti.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo paragrafo 5.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, istituito da ANAC, di cui al successivo paragrafo 6.

Seguito: l'azione intrapresa dal Gestore delle segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Violazione: ogni comportamento, atto od omissione che leda l'integrità della Società e, in particolare:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti d Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri di cui sopra.

3. Campo di applicazione

Sono oggetto di Segnalazione, denuncia e Divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea che ledono l'integrità della Società, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo, che consistono in:

a) Violazioni della normativa europea. In questa categoria rientrano:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e/o nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (ad esempio, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); e le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali quelle definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea; al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle violazioni oggetto del D. Lgs. 24/2023, occorrerà effettuare una verifica, caso per caso, sulla base degli indici probatori riscontrabili.
- b) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- c) le attività illecite non ancora compiute, ma che il whistleblower ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti;
- d) le informazioni su condotte per le quali il whistleblower abbia anche solo fondati sospetti costituiscano una violazione.

Non sono ricomprese nell'alveo di applicazione della normativa in esame le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. rumour o voci di corridoio).

I motivi che hanno indotto il whistleblower ad effettuare la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni dell'appena citato Decreto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di

lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali, ecc.);

- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023, vale a dire alle violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Contenuto della Segnalazione

È molto importante prendere in considerazione i seguenti aspetti, in relazione al contenuto della Segnalazione:

- a) la Segnalazione deve contenere Informazioni sulle Violazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. In altre parole, il Segnalante è tenuto a descrivere con dettaglio l'ambito della Segnalazione, attraverso:
 - descrizione chiara e completa degli atti, condotte o fatti oggetto della Segnalazione;
 - generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
 - le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
 - l'inoltro di eventuali documenti di qualsiasi genere (es, foto, video, screenshot, ecc.) che possano ulteriormente circoscrivere e/o confermare i fatti segnalati;
 - l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
 - qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.
- b) le Segnalazioni possono riguardare sia le Violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che la Persona Segnalante, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardino condotte volte ad occultare le Violazioni;
- c) non sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

5. Segnalazione interna

La Società ha attivato un apposito canale di Segnalazione Interna, che garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta, delle altre persone

comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione.

5.1. Gestore delle segnalazioni

La Società ha individuato quale Gestore delle segnalazioni, cui vengono attribuiti gli specifici compiti richiesti dalla normativa in materia, il dott. **Nicola Bellotto** (UNIS&F SCARL).

5.2. Conflitto di interessi

Qualora il Gestore delle segnalazioni versi in **conflitto di interessi**, in quanto ad esempio Persona coinvolta e/o Menzionata o Persona Segnalante, avvisa immediatamente la Società, la quale nominerà d'urgenza un Gestore sostituto, al quale dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento, la Segnalazione, insieme alla data di ricezione e a ogni altra informazione rilevante, dando contestuale comunicazione al Segnalante.

5.3. Segnalazione a persona diversa dal Gestore delle segnalazioni

Si precisa che qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un **soggetto diverso dal Gestore** delle segnalazioni e al di fuori del canale di segnalazione implementato dalla Società, solo nei casi in cui la Persona Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla presente procedura o tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione, la stessa sarà considerata come tale e sarà trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al Gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante. Diversamente, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

5.4. Segnalazione anonima

Il canale di segnalazione interna permette di effettuare segnalazioni anonime e la Società ha deciso di darne comunque seguito. Come riportato al paragrafo 4, le Segnalazioni dovranno contenere elementi sufficienti per identificare il fatto oggetto di segnalazione e porre il Gestore delle segnalazioni nelle condizioni di effettuare ogni necessaria azione volta ad assicurare una efficiente e tempestiva gestione delle segnalazioni (ad es. nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata). Si evidenzia che le Segnalazioni anonime potrebbero comprimere le possibilità di effettuare alcune delle suddette indagini ovvero il perseguimento delle condotte segnalate.

5.5. Modalità di segnalazione

La Persona Segnalante che intenda effettuare una Segnalazione di cui sia venuta a conoscenza nel Contesto Lavorativo potrà farlo:

- in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica il cui link è visibile in ogni pagina del sito web della Società e che di seguito si riporta:
<https://eurmodagroupwb.whistleblowing.keisdata.it/>;
- in forma orale, richiedendo, nelle modalità di cui sopra, un incontro al Gestore delle segnalazioni che verrà concordato con il Segnalante in un luogo idoneo a garantire la riservatezza. Le dichiarazioni saranno verbalizzate per iscritto e la Persona Segnalante potrà verificare e rettificare il verbale dell'incontro e, all'esito di ciò, lo confermerà mediante la propria sottoscrizione.

Al fine di assicurare una massima tutela della Persona segnalante, si raccomanda NON utilizzare strumenti e/o beni di proprietà della Società per effettuare la Segnalazione (es. rete internet, computer, tablet, telefoni cellulari aziendali, ...).

5.6. Analisi della segnalazione

Laddove il Gestore delle segnalazioni riceva una Segnalazione o una richiesta di incontro mediante il canale di cui sopra è tenuto a verificare immediatamente:

- a) se il Segnalante rientri nell'ambito dei soggetti di cui al D. Lgs. 24/2023;
- b) se la Segnalazione riguardi una delle violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023.

Nel caso in cui la Segnalazione non abbia i requisiti di cui sopra, il Gestore delle segnalazioni non dà seguito alla Segnalazione o alla richiesta e ne dà comunicazione al Segnalante entro sette giorni dalla data di ricezione o della richiesta.

In siffatto caso, il Gestore delle segnalazioni tiene traccia della Segnalazione/richiesta ricevuta e del motivo ostativo riscontrato.

Se ritiene che la Segnalazione, pur non essendo rilevante ai sensi della normativa whistleblowing, contenga delle tematiche importanti per la Società valuta eventuali azioni per darvi seguito informando chi di competenza. In suddetti casi, tuttavia, si ricorda, che colui che segnala in mancanza dei requisiti sub a) e b) non godrà delle tutele specifiche e della protezione previste dal D. Lgs. 24/2023.

La Segnalazione è considerata **inammissibile** e viene archiviata per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate: a titolo esemplificativo si pensi alle segnalazioni connotate da questioni di carattere prevalentemente personale del Segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive, nonché alle segnalazioni di violazioni non qualificabili in termini di illecito e quindi non sorrette da alcuna motivazione circa la norma che si assume violata;
- accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non

appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, possono essere chiesti elementi integrativi al Segnalante.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia i requisiti richiesti, il Gestore delle segnalazioni procede come indicato nel paragrafo che segue.

5.7. Gestione della segnalazione

Una volta ricevuta la Segnalazione il Gestore delle segnalazioni deve dare al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Laddove il Segnalante richieda un incontro per effettuare la Segnalazione, lo stesso viene fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta. Dell'incontro per la Segnalazione viene redatto verbale, da conservare, dopo averlo datato e sottoscritto; il verbale dell'incontro deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e di contatto del Segnalante;
- stabilimento presso il quale il Segnalante attualmente svolge la propria mansione / attività oppure ente o impresa di appartenenza;
- qualifica e mansione attuale / qualifica e mansione al momento del fatto segnalato;
- area / settore in cui si è verificato il fatto;
- data / periodo in cui si è verificato il fatto;
- luogo in cui si è verificato il fatto;
- soggetto che ha commesso il fatto;
- nome e cognome di eventuali persone coinvolte / Ragione sociale di eventuali imprese coinvolte;
- nome e cognome di eventuali persone presenti al momento della commissione del fatto;
- modalità e circostanze con cui il Segnalante sia venuto a conoscenza del fatto;
- documenti o altre circostanze che possono confermare la veridicità del fatto segnalato;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto;
- descrizione del fatto.

Il Gestore delle segnalazioni, anche grazie alla dotazione finanziaria a sua disposizione, svolgerà le indagini e le verifiche necessarie al fine di raccogliere informazioni relative alle Violazioni segnalate e volte a verificare la fondatezza della Segnalazione. Nel farlo, il soggetto potrà avvalersi di soggetti terzi esperti in materia, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante.

Laddove necessario, il Gestore delle segnalazioni, mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere integrazioni al Segnalante per iscritto.

Una volta raccolte tutte le informazioni ritenute rilevanti, il Gestore delle segnalazioni redigerà un verbale, conservato a cura dello stesso, che contenga i seguenti elementi:

- indicazione del fatto segnalato;
- verifiche e indagini effettuate;
- interviste effettuate;

- conclusioni delle indagini e proposte di azioni da intraprendere.

Il Gestore delle segnalazioni dà notizia della Segnalazione all'Organo più appropriato per la valutazione di eventuali azioni disciplinari e/o legali da intraprendere nei confronti del soggetto a carico del quale è stata svolta la Segnalazione.

Entro 3 mesi dalla Segnalazione il Gestore delle segnalazioni è tenuto a dare Riscontro al Segnalante comunicando le informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intenda dare alla Segnalazione.

Il Gestore delle segnalazioni e chiunque eventualmente coinvolto da questo devono:

- trattare ogni informazione e dato, su qualsiasi supporto ricevuto e conservato, con la massima riservatezza e a non utilizzarlo, comunicarlo o divulgarlo al di fuori di quanto previsto dalla presente procedura e dal D. Lgs. 24/2023;
- rispettare tutte le disposizioni relative alla riservatezza dei dati impartite dalla Società che è Titolare del trattamento dei dati;
- avere e aggiornare le proprie competenze professionali in materia;
- non utilizzare le Segnalazioni oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse;
- non rivelare, senza il consenso espresso del Segnalante, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;
- non rivelare l'identità del Segnalante nell'ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità;
- documentare correttamente le proprie attività, annotando e/o archiviando tutte le informazioni, le dichiarazioni e i documenti relativi a ciascuna Segnalazione;
- conservare le Segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai punti precedenti e di cui alla normativa sulla protezione dei dati personali.

6. Segnalazione esterna, Divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità

La Persona Segnalante può effettuare altresì una Segnalazione tramite il canale istituito dall'ANAC (c.d. «**Segnalazione Esterna**») esclusivamente qualora, al momento della Segnalazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi di quanto sopra descritto nel paragrafo 5 e la stessa non abbia avuto Seguito;
- la Persona Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito, ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- la Persona Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza di almeno una delle condizioni di cui sopra, la Persona Segnalante non potrà attivare il canale di Segnalazione Esterna.

Come il canale di Segnalazione Interna, anche il canale di Segnalazione Esterna attivato da ANAC garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, dei Facilitatori, della Persona Coinvolta, delle altre persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione stessa e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione pervenga a soggetti diversi da quelli addetti al trattamento delle Segnalazioni, a cui viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate mediante i canali appositamente predisposti da ANAC:

- piattaforma informatica su sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>);
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Persona Segnalante può effettuare altresì una **Divulgazione Pubblica**, per le stesse tematiche alla Segnalazione esterna, a condizioni ancora più rigorose di quanto esplicitato in relazione alla Segnalazione Esterna, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria. In particolare, per potersi procedere deve ricorrere almeno una delle seguenti circostanze:

- la Persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta sempre ferma la possibilità di effettuare una **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile.

7. Tutele e misure di sostegno

Il sistema di protezione previsto dal Decreto si compone dei seguenti tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione (infra paragrafo 7.1);
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della Segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (infra paragrafo 7.4);
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC (infra paragrafo 7.5).

7.1. Tutela della riservatezza

La Società garantisce la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, del Facilitatore, della Persona Coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata.

Le Segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.

Le Segnalazioni ricevute nel rispetto dei precedenti paragrafi della presente procedura saranno raccolte e trattate unicamente dal Gestore delle segnalazioni.

Inoltre, l'identità della Persona Segnalante, nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

Il divieto di rivelare l'identità della Persona Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza del Facilitatore, della Persona Coinvolta e/o menzionata nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della Persona Segnalante, fatto salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

7.2. Soggetti protetti dalle ritorsioni

La tutela dalle ritorsioni, oltre alle Persone Segnalandi così come definite al paragrafo 2, è estesa altresì:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della Persona Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della Persona Segnalante o per i quali la stessa lavori, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta Persona;
- in caso di Segnalazione Anonima, se la Persona Segnalante è stata successivamente identificata.

7.3. Tutela dalle ritorsioni

Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti paragrafi, la Società garantirà la tutela i soggetti di cui al paragrafo 7.2 da qualsivoglia forma di Ritorsione.

Costituiscono Ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le presunte Ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Eventuali azioni ritorsive o discriminatorie nei confronti della Persona Segnalante saranno perseguite dalla Società e potranno esporre il soggetto che le ha poste in essere a sanzioni disciplinari, sulla base di quanto previsto dalla legge e dalla regolamentazione interna in materia.

7.4. Presupposti per la protezione

I presupposti perché i soggetti di cui al paragrafo 7.2 possano ricevere la protezione prevista dalla legge sono i seguenti:

- il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le Informazioni sulle Violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs 24/2023;
- la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 e dalla presente procedura;
- esiste un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni, le Segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina della presente procedura e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega alla Persona Segnalante, subiscono indirettamente Ritorsioni.

7.5. Misure a sostegno dei Segnalanti

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo Settore che forniscono alle Persone Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8. Trattamento dei dati personali

La Società è il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel contesto delle Segnalazioni di cui alla presente procedura.

Prima dell'invio della Segnalazione, la Persona Segnalante, la Persona Coinvolta e/o Menzionata e i Facilitatori riceveranno informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). In particolare, tale informativa, insieme al presente documento, verrà:

- pubblicata nel sito web aziendale;
- affissa nella bacheca dei lavoratori.

Le Segnalazioni ricevute dalla Società, unitamente agli atti e documenti acclusi, verranno conservate per il tempo necessario alla gestione delle stesse e, in ogni caso, come prevede la normativa, per un periodo non eccedente cinque anni dalla data delle comunicazioni dei relativi esiti finali.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003 la Persona Coinvolta e/o Menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, non può esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai

dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della Persona Segnalante.

In tali casi, la Persona Coinvolta e/o Menzionata in qualità di interessato al trattamento potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità previste dall'art. 160 del D. Lgs. 196/2003. In tale ipotesi, il Garante per la Protezione dei dati personali informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

9. Responsabilità della Persona segnalante

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore la protezione prevista in caso di Ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti della Persona Segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla Persona Segnalante va inoltre applicata una sanzione disciplinare sulla base di quanto previsto dalla legge e della regolamentazione interna in materia.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e, ricorrendone i presupposti, nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

10. Conseguenze della Segnalazione

Qualora ritenga fondata la Segnalazione, senza pregiudizio per ogni altro rimedio e facoltà di legge, la Società potrà avviare nei confronti della Persona Coinvolta, un procedimento disciplinare ai sensi del CCNL applicato e della regolamentazione interna in materia, nonché attivare le azioni contrattuali in generale previste.

Inoltre, la Società potrà comunicare i fatti oggetto della Segnalazione alle autorità competenti, sporgendo denunce, querele, promuovendo azioni giudiziarie e quant'altro.

11. Decorrenza e Pubblicità

Il presente documento entra in vigore dalla data di approvazione di cui al frontespizio.

Al fine di garantire la conoscibilità del canale, delle procedure e dei presupposti per effettuare le Segnalazioni, il presente documento viene esposto, in copia cartacea, nella bacheca dei lavoratori e viene pubblicato, in formato elettronico, tramite la piattaforma per la gestione delle Risorse Umane condivisa con i lavoratori e sul sito *web* della Società.